

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1715 del 31/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C per lo stabilimento sito in comune di Ozzano Emilia, via Bertella n° 10/12
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1769 del 31/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C per lo stabilimento sito in comune di Ozzano Emilia, via Bertella n° 10/12

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C per lo stabilimento ubicato nel comune di Ozzano Emilia, via Bertella n° 10/12 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C, c.f 01155190372, avente sede legale e stabilimento in comune di Ozzano Emilia, via Bertella n° 10/12 ha presentato in data 07/06/2016⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena - Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di trattamento e rivestimento metalli.

Tale domanda di rilascio di AUA contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 21/07/2016 è pervenuta la documentazione integrativa⁹ contenente la valutazione di impatto acustico dell'attività produttiva redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016.

Sono pervenuti i seguenti pareri tecnici:

- in data 21/06/2016 è pervenuto il parere favorevole allo scarico di reflui in pubblica fognatura espresso da HERA Spa¹⁰, Ente gestore del servizio idrico integrato e successivamente in data 23/12/2016 è pervenuto il nulla osta del comune di Ozzano Emilia¹¹ al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed alla valutazione di impatto acustico
- In data 02/01/2017 è pervenuto il contributo all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE Bologna¹² in merito alle emissioni in atmosfera

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/10664 del 13/06/2016, **pratica SINADOC n° 20305 del 2016**

⁹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGBO/2016/13628 del 21/07/2016

¹⁰ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PGBO/2016/11327

¹¹ Parere del Comune di Ozzano Emilia agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24508

¹² Parere del Servizio Territoriale di ARPAE con PGBO/11 del 02/01/2017

12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
2. Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
3. Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 senza fissare prescrizioni come da allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C - comune di Ozzano Emilia – via Bertella n° 10/12

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamento e rivestimento metalli svolta nello stabilimento in comune di Ozzano Emilia, via Bertella n° 10/12, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: VASCHE CROMATURA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido cloridrico e ione cloro in forma gassosa (espressi come HCl)	5 mg/Nm ³
Cromo e suoi composti (espressi come Cr)	0,5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ad umido

EMISSIONI da A1 a A5

PROVENIENZA: CALDAIE E GENERATORI DI CALORE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- UNI EN 1911-2010; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori espressi come HCl;
- M.U. 723 per la determinazione del Cromo e suoi composti;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/03/2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/03/2018 la presa di campionamento del punto di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto

campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per il punto di emissione E1.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C - comune di Ozzano Emilia – via Bertella n° 10/12

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza

Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Ozzano Emilia, via Bertella n° 10/12 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano Emilia con parere favorevole PG n° 15647/2016 e da HERA Spa ente gestore del Servizio Idrico Integrato con proprio parere favorevole prot n° 74729/2016, riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 15647/2016
Fascicolo 2016/DA0.06.09/13

AUA N. 48
DITTA FACCIOLI BRUNO SNC
VIA BERTELLA 10/12
OZZANO DELL'EMILIA

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA per l'impianto della ditta "Faccioli Bruno snc", sito in Via Bertella nn. 10-12 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 333/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione o nulla osta in materia acustica – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 07/06/2016 Prot. 6145 dal Sig. Faccioli Bruno, cod. fisc. FCCBRN41T07G205D, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "FACCIOLI BRUNO SNC" con sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Bertella nn. 10-12, cod. fisc. 01155190372, relativamente allo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Bertella nn. 10-12 ed esercente attività di trattamento e rivestimento metalli;

Viste:

- la nota prot. n. 15647 del 13/06/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;
- la documentazione integrativa pervenuta dal Servizio SUAP Associato in data 21/07/2016 prot. 19715;

Dato atto che in data 12/06/2012 prot. 17254 è stato rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico alla ditta Faccioli Bruno snc relativamente alle acque reflue prodotte dallo stabilimento oggetto dell'A.U.A. in parola e che tale autorizzazione ha validità di anni quattro dalla data del suo rilascio, quindi fino al 11/06/2016;

Considerato che la domanda di A.U.A. è stata presentata in data 07/06/2016, quindi nei termini di validità dell'autorizzazione precedente, e che è stata dichiarata l'invarianza quali-quantitativa e infrastrutturale rispetto alla situazione precedentemente autorizzata e pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico è da intendersi come rinnovo dell'autorizzazione precedente e non come una nuova autorizzazione;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 21/06/2016 Prot. Gen. 74729, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 12/07/2016 al n. 18830 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Riscontrato che la valutazione di impatto acustico presentata rispetta i parametri previsti dalla normativa di riferimento;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato "ASPI - ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati" in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Bertella nn. 10-12 ad Ozzano dell'Emilia della Ditta "FACCIOLI BRUNO SNC", in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione o nulla osta in materia acustica;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 21/06/2016 Prot. Gen. 74729 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 12/07/2016 prot. 18830, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione

all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 21 giugno 2016
Prot. gen. 74729

ns. rif. Hera spa Data prot.: 14-06-2016 Num. prot.: 0071854
PA&S numero 103/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Faccioli Bruno Snc"- Trattamento e rivestimento metalli
nell'insediamento di Via Bertella n.10/12 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).**

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2016/0006333 del
13/06/2016 – Pratica SUAP n° 333/2016*

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA, matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dal Signor Faccioli Bruno in qualità di rappresentante legale della Ditta "**FACCIOLI BRUNO SNC**" con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di trattamento e rivestimento metalli in VIA BERTELLA n.10/12, Zona Industriale Quaderna - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza;
preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;
preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda svolge trattamenti di cromatura a spessore su particolari metallici di varie dimensioni e successive lavorazioni di rettifica, con l'impiego di n°6 addetti;
preso atto dalla documentazione presentata che il cromo in scaglie (3600 Kg/anno) e l'acido cloridrico (600 Kg/anno), consegnati in bidoni metallici, vengono stoccati sotto tettoia e su bacino di contenimento;
preso atto dalla documentazione presentata che lo scarico di tipo industriale originato dalla Ditta Faccioli Bruno Snc deriva dal raffreddamento di n°3 vasche di cromatura con circuito chiuso costituito da serpentine in titanio, all'interno delle quali circola acqua prelevata dalla rete di acquedotto, scaricata senza alcun trattamento;
preso atto dalla documentazione presentata che trattasi di richiesta di rinnovo senza nessuna modifica della situazione già autorizzata dal Comune di Ozzano dell'Emilia con Prot. n°17254 del 12/06/2012;

preso atto dalla documentazione presentata che lo scarico terminale nella pubblica fognatura mista di Via Bertella afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia-Ponte Rizzoli, è costituito dall'unione delle acque reflue industriali derivanti dal circuito di raffreddamento delle vasche galvaniche con le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e del coperto;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal raffreddamento a circuito chiuso delle vasche galvaniche;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **documentazione fotografica della valvola di intercettazione dello scarico dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna;PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;**
- **le acque reflue di natura industriale dovranno essere opportunamente quantificate, prima dello scarico in pubblica fognatura;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, con presentazione alla scrivente Società di relazione tecnica sulla gestione delle aree scoperte impermeabilizzate al fine di evitare possibili contaminazioni delle acque meteoriche;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Autorizzazione Unica Ambientale

FACCIOLI BRUNO Snc di Faccioli Bruno &C - comune di Ozzano Emilia – via Bertella n° 10/12

ALLEGATO C

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatta dal tecnico competente in acustica ambientale nel maggio 2016 senza fissare prescrizioni come da parere del comune di Ozzano Emilia riportato in allegato B del presente atto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.